

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti per gli Stati membri sull'ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica

(C/2026/4514)

1. Introduzione

Nel pacchetto di primavera del semestre europeo 2026 la Commissione ha indicato che gli Stati membri avranno la possibilità di chiedere l'ampliamento dell'ambito d'applicazione della vigente clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, onde includere misure che rafforzano la resilienza strutturale del sistema energetico europeo e accelerano la transizione dai combustibili fossili ⁽¹⁾ (in appresso «misure di sicurezza energetica»). Si riconosce così che gli Stati membri potrebbero dover far fronte inizialmente a notevoli costi di bilancio per accelerare l'attuazione di misure che garantiscano la sicurezza energetica dell'Europa a lungo termine.

La nota allegata delinea in modo più particolareggiato il parere dei servizi della Commissione relativamente al modo in cui la clausola di salvaguardia nazionale per la difesa potrebbe essere ampliata per ricomprendere le misure di sicurezza energetica. La nota sottolinea che le eventuali misure cui si applicherebbe tale flessibilità devono apportare un contributo diretto all'accelerazione della transizione energetica, principio che si riflette sia nell'ambito d'applicazione sia nei criteri di ammissibilità.

La nota illustra inoltre il modo in cui la clausola di salvaguardia nazionale ampliata sarà integrata nel vigente quadro di sorveglianza di bilancio, tutelando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche. La limitazione della portata della flessibilità complessiva nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale consente di contenere i rischi per la sostenibilità di bilancio. L'introduzione di appositi massimali chiaramente definiti per le misure di sicurezza energetica consentirà inoltre di realizzare un equilibrio appropriato fra il sostegno agli investimenti connessi all'energia e la flessibilità già disponibile per la spesa nel settore della difesa.

La nota stabilisce altresì la procedura per chiedere l'ampliamento dell'ambito d'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale nonché il metodo della Commissione per monitorare la flessibilità in futuro.

2. Definizione di misure energetiche ammissibili*Ambito d'applicazione della flessibilità*

L'ambito d'applicazione ampliato della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa sarà limitato alle misure che rafforzano la sicurezza strutturale e la resilienza del sistema energetico europeo e accelerano la transizione dai combustibili fossili ⁽²⁾. Le misure ammissibili dovrebbero essere finanziate a livello nazionale con un'incidenza diretta sul bilancio. Le misure ammissibili includono il sostegno alle famiglie e alle imprese per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, comprese le misure volte ad accelerare l'elettrificazione dei settori di uso finale, a sostenere gli investimenti nelle reti elettriche, lo stoccaggio di energia pulita (ad es. batterie), il risparmio energetico e l'espansione della capacità delle fonti di energia pulita. La tabella in appresso presenta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure potenzialmente ammissibili. Gli Stati membri potrebbero inoltre prendere in considerazione la più ampia gamma di misure inserite nella *comunicazione su AccelerateEU* ⁽³⁾ e nel *piano d'azione per l'elettrificazione* che sono conformi ai criteri di ammissibilità della presente nota. Gli Stati membri dovrebbero spiegare in quale modo le misure contribuiscano a potenziare la sicurezza energetica e la resilienza europee. La Commissione valuterà caso per caso l'ammissibilità delle misure.

⁽¹⁾ Commissione europea (2026), comunicazione sul pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-IT/TEXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52026DC0200&qid=1786108297404>.

⁽²⁾ Bisognerebbe prestare particolare attenzione alla progettazione delle misure per evitare di generare una dipendenza eccessiva dai singoli fornitori oppure nuove dipendenze strategiche che possono rivelarsi controproducenti per la sicurezza energetica.

⁽³⁾ Commissione europea (2026), *AccelerateEU – Unione dell'energia -Energia sicura e a prezzi accessibili grazie a un'azione accelerata*, COM (2026) 370 final, 22 aprile 2026.

Tabella 1

elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure intese a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e ad aumentare la sicurezza energetica

Gruppo di destinatari	Tipo di misure
Famiglie	Sovvenzioni per l'energia geotermica e solare.
	Sovvenzioni per sistemi residenziali di immagazzinamento dell'energia.
	Sovvenzioni per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite, come le pompe di calore.
	Sovvenzioni per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici.
	Sovvenzioni e/o prestiti a tasso agevolato per una ristrutturazione media o profonda di edifici residenziali ⁽⁴⁾ .
Settore pubblico	Investimenti in produzione e stoccaggio in loco di energia rinnovabile in loco.
	Investimenti in ristrutturazioni di edifici medie o profonde.
Imprese	Incentivi fiscali per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
	Sovvenzioni e/o prestiti a tasso agevolato per una ristrutturazione media o profonda di edifici.
	Incentivi finanziari mirati per incrementare il tasso di adozione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale ai sensi dell'allegato del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ .
Infrastrutture di trasporto	Investimenti pubblici in infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
	Investimenti pubblici in infrastrutture e materiale rotabile di trasporto urbano pulito come tram e metropolitane.
	Investimenti pubblici in infrastrutture ferroviarie e materiale rotabile.
Settore energetico	Investimenti in progetti di energia rinnovabile, compresi la produzione di energia elettrica e il riscaldamento.
	Investimenti in tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia.
	Investimenti in centrali nucleari.
	Investimenti in infrastrutture e tecnologie delle reti elettriche.
	Investimenti in tecnologie per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio ⁽⁶⁾ .
	Investimenti in tecnologie per l'efficienza energetica connesse al sistema energetico.
	Investimenti in combustibili rinnovabili sostenibili.
	Contratti bidirezionali per differenza per la produzione di energia pulita.
	Investimenti per potenziare la sicurezza fisica e informatica dei sistemi energetici ⁽⁷⁾ .

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 2, punto 20), della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, per «ristrutturazione profonda» s'intende una ristrutturazione che trasforma un edificio o un'unità immobiliare in un edificio a energia quasi zero. Il concetto di «ristrutturazione media» figura al punto 2.3.1.1 della raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici ed esige un risparmio di energia primaria di almeno il 30 %.

⁽⁵⁾ In particolare, tecnologie industriali trasformatrici per la decarbonizzazione, pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica, tecnologie dell'idrogeno, tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia, tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore, tecnologie solari, combustibili rinnovabili di origine non biologica e tecnologie delle reti elettriche.

⁽⁶⁾ Fra cui investimenti connessi alle infrastrutture per l'idrogeno, purché restino centrati su misure aventi un chiaro valore a breve termine per la sicurezza energetica o il livello di dipendenza da combustibili fossili dell'UE. Possono essere inclusi, a titolo di esempio, progetti di interesse comune (PIC) e progetti di interesse reciproco (PIR) esistenti così come la riconversione di infrastrutture per il gas naturale esistenti all'uso esclusivo per l'idrogeno, che il progetto di riconversione sia incluso nell'elenco dell'Unione dei PIC e dei PIR oppure no.

⁽⁷⁾ Potenziare la resilienza fisica delle infrastrutture, l'adeguatezza dei sistemi e la flessibilità non fossile, la protezione dalle minacce informatiche e ibride, la diversificazione delle catene critiche di approvvigionamento energetico, la resilienza degli attivi energetici strategici.

Non saranno invece ammissibili a tale flessibilità le misure aventi altre finalità, sebbene legate in qualche misura alla crisi in Medio Oriente. Per esempio, non rientrano nell'ambito d'applicazione della flessibilità la riduzione delle accise o di altre imposte sui combustibili fossili, i prezzi fissi, le sovvenzioni per i combustibili fossili, i sostegni basati sul reddito o altri sussidi intesi ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia o le misure che generano unicamente risparmi energetici indiretti senza realizzare un miglioramento strutturale nella resilienza del sistema energetico europeo.

Addizionalità: sono ammissibili solo le nuove misure decise successivamente al 28 febbraio 2026.

Saranno ammissibili alla flessibilità esclusivamente le misure di bilancio decise successivamente al 28 febbraio. Sebbene l'Europa abbia già compiuto progressi di rilievo nella diversificazione delle fonti energetiche e nell'aumento degli investimenti in energie rinnovabili, è importante che la flessibilità agevoli la transizione dai combustibili fossili, la cui urgenza si è acuita con la guerra in Medio Oriente. Saranno quindi ammissibili nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale ampliata solo le misure strategiche decise dopo il 28 febbraio. L'applicazione retroattiva che interessi le misure decise in precedenza non contribuirebbe ad accelerare la transizione energetica, limitandosi invece a creare un margine di bilancio per altri fini, vanificando così l'obiettivo della flessibilità.

La clausola di salvaguardia nazionale resta valida fino al 2028. Dopo il periodo della clausola di salvaguardia nazionale (post 2028) le misure di sicurezza energetica che restano in vigore dovranno trovare copertura attraverso una ridefinizione delle priorità in sede di bilanci nazionali. I maggiori disavanzi pubblici o livelli del debito conseguenti al ricorso alla flessibilità saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dei successivi piani strutturali di bilancio di medio termine e richiederanno un aggiustamento di bilancio supplementare negli esercizi futuri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto valutare con attenzione l'incidenza sul bilancio a medio termine delle misure che comporterebbero una deviazione dal percorso di spesa raccomandato, anche se tali deviazioni sono attualmente coperte dalla clausola di salvaguardia nazionale.

Orientamento ed efficacia in termini di costi

Le misure di sicurezza energetica nell'ambito della flessibilità dovrebbero essere progettate in modo da ottenere il massimo effetto al minimo costo per il bilancio. Gli Stati membri dovranno dimostrare che le misure per le quali chiedono la flessibilità sono mirate ed efficaci sotto il profilo dei costi, a titolo di esempio conferendo priorità alle azioni che sostengono la transizione energetica per le famiglie e le imprese più vulnerabili, fra cui le imprese a forte consumo energetico.

3. Integrazione della flessibilità nella sorveglianza di bilancio

Tre massimali: complessivo, annuale e cumulato per l'energia

Le garanzie in materia di sostenibilità di bilancio rimarranno pienamente in vigore. Resterà invariato l'attuale massimale di flessibilità, fino all'1,5 % del PIL in spese supplementari, ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa. Sebbene l'ambito d'applicazione della flessibilità possa essere ampliato, il rischio per la sostenibilità di bilancio e l'aumento dell'aggiustamento di bilancio nei periodi successivi resteranno contenuti. È altresì importante che l'ampliamento dell'ambito d'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia non escluda progressivamente il necessario potenziamento della capacità europea di difesa. Gli appositi massimali sull'uso annuale e cumulativo della flessibilità per le misure di sicurezza energetica contribuiranno a garantire il raggiungimento di un equilibrio tra la flessibilità prevista per le misure connesse all'energia e quella disponibile per la spesa per la difesa.

La flessibilità sarà limitata sulla base del costo di bilancio delle misure. Il massimale complessivo dell'1,5 % del PIL nell'ambito della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia continuerà a essere valutato sulla base della deviazione cumulativa degli Stati membri dal rispettivo percorso di crescita della spesa netta. I massimali di flessibilità per le misure di sicurezza energetica saranno inoltre applicati al costo di bilancio totale delle misure ammissibili⁽⁸⁾. In pratica questo significa che, una volta che, sulla base dei dati ex post, il costo di bilancio totale della flessibilità utilizzata avrà raggiunto il massimale cumulativo, non sarà disponibile alcuna flessibilità ulteriore per le misure di sicurezza energetica. Eventuali misure supplementari dovrebbero pertanto trovare copertura mediante riduzioni della spesa netta in altri settori.

⁽⁸⁾ Saranno considerate ammissibili alla flessibilità solo le misure di sicurezza energetica presentate alla Commissione dagli Stati membri.

Il costo delle misure di sicurezza energetica ammissibili sarà limitato allo 0,3 % del PIL l'anno e allo 0,6 % del PIL cumulativo nel periodo 2026-2028. Questo dovrebbe essere interpretato nel modo illustrato di seguito.

- i) La flessibilità massima disponibile in relazione alle misure di sicurezza energetica in ogni anno è pari ai costi di bilancio delle misure comunicate dallo Stato membro e ritenute ammissibili dalla Commissione ai fini dell'attuazione della clausola di salvaguardia nazionale per l'anno in questione, fino a un massimo dello 0,3 % del PIL.
- ii) L'importo massimo della flessibilità utilizzato in relazione alle misure di sicurezza energetica per l'intero periodo 2026-2028 non può superare lo 0,6 % del PIL entro la fine del 2028 ⁽⁹⁾. Ad esempio, se uno Stato membro si avvalsesse della flessibilità relativa alle misure di sicurezza energetica per un importo corrispondente allo 0,3 % del PIL nel 2026 e nel 2027, la flessibilità cumulativa (0,6 % del PIL) sarebbe utilizzata pienamente. In alternativa, uno Stato membro potrebbe utilizzare flessibilità per lo 0,2 % del PIL in ciascuno dei tre anni (2026-2028), oppure lo 0,3 % del PIL nel 2026, lo 0,2 % nel 2027 e lo 0,1 % nel 2028.

Gli Stati membri che si avvicinano al massimale dell'1,5 % del PIL a causa della spesa per la difesa potranno chiedere un'ulteriore flessibilità temporanea e limitata, a condizione che la sostenibilità di bilancio non sia a rischio. Nel 2026, 2027 o 2028 uno Stato membro potrebbe aver già previsto di utilizzare l'1,2 % o più del PIL della flessibilità per un aumento della spesa per la difesa ⁽¹⁰⁾. Laddove tale Stato membro chieda la flessibilità anche per le misure di sicurezza energetica (fino allo 0,3 % del PIL), il massimale dell'1,5 % può essere raggiunto prima che la flessibilità per le misure di sicurezza energetica possa essere utilizzata pienamente. Gli Stati membri che si trovano confrontati con tali circostanze potrebbero chiedere un'esenzione che permetta loro di superare il massimale dell'1,5 % del PIL, tenendo debitamente conto dei rischi per la sostenibilità delle loro finanze pubbliche. Tale esenzione comporterà in pratica ulteriori aggiustamenti di bilancio in un piano successivo, nel quale gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire la sostenibilità di bilancio a medio termine. Tale considerazione sarà particolarmente importante per gli Stati membri attualmente valutati ad alto rischio relativamente alla sostenibilità di bilancio ⁽¹¹⁾. Continuerebbero ad applicarsi i massimali annuali (0,3 % del PIL) e cumulativi (0,6 % del PIL) specifici per le misure di sicurezza energetica.

4. Procedura per chiedere la flessibilità e il monitoraggio

Richiesta di ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa per includere la sicurezza energetica

La decisione di chiedere un ampliamento dell'ambito d'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale è a discrezione di ciascuno Stato membro e dovrà essere approvata dal Consiglio su raccomandazione della Commissione ⁽¹²⁾. Gli Stati membri sono invitati a presentare la richiesta di ampliamento dell'ambito d'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale entro fine luglio/metà agosto 2026; saranno tuttavia prese in considerazione anche richieste successive. Dopo aver valutato la richiesta alla luce dei requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, la Commissione può raccomandare al Consiglio di approvarla. Le raccomandazioni della Commissione potrebbero essere pronte a settembre e l'adozione da parte del Consiglio potrebbe aver luogo nella sessione ECOFIN di ottobre.

Per gli Stati membri che richiedono la clausola di salvaguardia nazionale per la prima volta, la relativa flessibilità riguarderà sia la spesa per la difesa sia le misure di sicurezza energetica, in quanto due pilastri della sicurezza europea. Come in passato, la Commissione valuterà tutte le nuove richieste ricevute per far sì che l'attivazione della clausola non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine.

Nella richiesta gli Stati membri sono tenuti a comunicare un primo elenco delle misure di sicurezza energetica previste per le quali intendono beneficiare della flessibilità, con la relativa stima dei costi di bilancio. Tali informazioni serviranno a presentare la strategia prevista per aumentare la sicurezza energetica e consentire una prima valutazione dell'addizionalità delle misure e delle implicazioni di bilancio a più lungo termine. Come meglio specificato in appresso, la flessibilità sarà concessa sulla base dei dati ex post.

⁽⁹⁾ La «flessibilità utilizzata» è una deviazione positiva nel conto di controllo che può essere spiegata dall'aumento della spesa per la difesa e non è pertanto registrata come debito. Si tratta della flessibilità disponibile necessaria per portare un saldo positivo del conto di controllo il più vicino possibile allo zero. La flessibilità utilizzata in relazione alle misure di sicurezza energetica sarà calcolata tenendo conto della flessibilità relativa alla spesa per la difesa.

⁽¹⁰⁾ Valore misurato in relazione all'anno di riferimento concordato, ossia 2021 o 2024.

⁽¹¹⁾ Commissione europea (2026), *Debt Sustainability Monitor*, 2025. Disponibile all'indirizzo: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/debt-sustainability-monitor-2025_en?prefLang=it.

⁽¹²⁾ Possibilità introdotta dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

Monitoraggio della flessibilità per le misure di sicurezza energetica nella sorveglianza di bilancio

L'operatività della flessibilità richiederà comunicazioni supplementari da parte degli Stati membri, per consentire alla Commissione di valutare se le misure soddisfino le condizioni di ammissibilità. A differenza della flessibilità per la spesa per la difesa, nessuna categoria statistica di spesa stabilita nell'ambito del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC) comprende l'intera gamma delle misure ammissibili coperte dalla flessibilità in materia di sicurezza energetica. Di conseguenza gli Stati membri che intendono ampliare l'ambito d'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale saranno soggetti a obblighi di comunicazione più stringenti. Gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione prove sufficienti del fatto che le misure energetiche per le quali richiedono la flessibilità soddisfano i criteri di ammissibilità in termini di ambito d'applicazione, addizionalità e orientamento/efficacia in termini di costi. A tal fine la Commissione fornirà agli Stati membri un modello di comunicazione che presenta il livello di dettaglio richiesto per ciascuna misura. Queste comunicazioni periodiche sulle misure energetiche faranno parte in futuro del processo semestrale di sorveglianza di bilancio. Gli Stati membri che beneficiano della flessibilità supplementare saranno tenuti a fornire informazioni aggiornate su tali misure e sul relativo impatto sul bilancio prima di ogni ciclo di sorveglianza, ossia prima del 15 aprile in primavera e prima del 15 ottobre in autunno.

ALLEGATO

Operatività nel conto di controllo e nel conto di controllo ampliato

L'attuazione del conto di controllo non cambierà. Conformemente al processo di sorveglianza di bilancio stabilito, tutte le deviazioni dal percorso della spesa netta raccomandato continueranno a essere indicate nel conto di controllo. Solo le deviazioni non consentite dalla flessibilità concessa dalla clausola di salvaguardia nazionale sarebbero registrate come debiti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263. L'ampliamento dell'ambito d'applicazione di tale clausola non modifica pertanto le operazioni del conto di controllo; il monitoraggio della clausola di salvaguardia nazionale ampliata alle misure di sicurezza energetica sarà effettuato nel conto di controllo ampliato. Questo garantirà la trasparenza e consentirà alla sorveglianza di bilancio di avere una panoramica completa di tutte le deviazioni, comprese quelle consentite dalla clausola di salvaguardia nazionale.

Il conto di controllo ampliato seguirà un metodo in due fasi. Anzitutto, in caso di deviazione positiva (cumulata) nel conto di controllo, il conto di controllo ampliato esaminerà se la deviazione possa essere spiegata dalla flessibilità per gli aumenti della spesa per la difesa. Questa parte del conto di controllo ampliato rimane invariata. In seguito, nel caso in cui l'aumento della spesa per la difesa non possa spiegare pienamente la deviazione cumulata nel conto di controllo, il conto di controllo ampliato verificherà se la deviazione residua rientri nella flessibilità per le misure di sicurezza energetica.

Il conto di controllo ampliato farà rispettare i massimali annui e cumulati (0,3 % e 0,6 % del PIL) previsti per le misure ammissibili. Ogni anno il conto di controllo ampliato mostrerà l'impatto totale delle misure di sicurezza energetica ammissibili. Come di consueto per tutte le misure politiche utilizzate nella sorveglianza di bilancio, la Commissione effettuerà una propria valutazione dell'impatto sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri (le deviazioni dalle stime degli Stati membri saranno debitamente giustificate). La flessibilità per le misure energetiche ammissibili sarà limitata allo 0,3 % del PIL l'anno e la flessibilità utilizzata sarà limitata allo 0,6 % del PIL. Il conto di controllo ampliato comunicherà separatamente l'uso annuale e cumulato della flessibilità supplementare per le misure di sicurezza energetica.

Tabella 2

esempio di calcolo del conto di controllo e del conto di controllo ampliato

1. Conto di controllo

Calcoli		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Spesa netta osservata									
1. Spesa totale	mld NAC			41,8	43,1	44,4	45,8	47,0	49,1
2. Spesa per interessi	mld NAC			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Spesa ciclica per la disoccupazione	mld NAC			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Spesa finanziata dall'UE	mld NAC			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Cofinanziamento nazionale di programmi dell'UE	mld NAC			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Spese una tantum (livelli), escluse quelle finanziate dall'UE	mld NAC			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Spesa netta prima di tenere conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate (1-2-3-4-5-6)	mld NAC			41,8	43,1	44,4	45,8	47,0	49,1
8. Variazione della spesa netta prima di tenere conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate (D7)	mld NAC			1,3	1,3	1,4	1,1	1,1	2,1
9. Misure discrezionali sul lato delle entrate (impatto incrementale annuale, escluse le misure una tantum)	mld NAC			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Variazione annuale della spesa netta (dopo aver tenuto conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate) (8-9)	mld NAC			1,3	1,3	1,4	1,1	1,1	2,1
Deviazioni annue e cumulate									
11. Crescita osservata della spesa netta (10 (t) / 7 (t-1))	variazione in %			3,0	3,0	3,3	2,5	4,5	
12. Crescita raccomandata della spesa netta	variazione in %			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
13. Deviazione annua ((11-12) x 7)	mld NAC			0,2	0,2	0,3	0,0	1,0	
14. Deviazione cumulata (cumulata da 13)	mld NAC			0,2	0,4	0,8	0,8	1,7	
Conto di controllo									
15. Saldo annuale (13/17)	% PIL			0,3	0,2	0,3	0,0	0,8	
16. Saldo cumulato (14/17)	% PIL			0,3	0,4	0,7	0,7	1,5	
17. p.m. PIL nominale	mld NAC			105,1	107,7	110,4	113,1	116,0	118,9

2. Conto di controllo ampliato

Conto di controllo ampliato		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Spesa totale per la difesa (finanziata a livello nazionale)	% PIL	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,1	2,1	2,9
2. Flessibilità da incrementi della spesa per la difesa (1 - 1(2021/24))	% PIL				0,6	0,5	0,5	1,3	
3. Saldo cumulato dopo flessibilità da spesa per la difesa (CA16 - 2)	% PIL				-0,2	0,2	0,2	0,2	
4. Misure di sicurezza energetica ammissibili (valutazione COM basata su comunicazioni SM)	% PIL					0,4	0,4	0,4	
5. Flessibilità da misure di sicurezza energetica	% PIL					0,3	0,3	0,2	
6. Saldo cumulato dopo flessibilità complessiva (3 - 5)	% PIL				-0,2	-0,1	-0,1	0,0	
7. p.m. Uso annuale di flessibilità da misure di sicurezza energetica	% PIL					0,2	0,2	0,2	
8. p.m. Uso cumulato di flessibilità da misure di sicurezza energetica	% PIL					0,0	0,2	0,3	0,5

Fino alla riga 3 del conto di controllo ampliato non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla presentazione precedente ⁽¹⁾. Come in precedenza, la riga 3 presenta il saldo del conto di controllo corretto per la flessibilità in relazione agli aumenti della spesa per la difesa.

Per gli Stati membri in cui è stata attivata la flessibilità supplementare in relazione alle misure di sicurezza energetica, il conto di controllo ampliato mostrerà anche le righe supplementari 4-8. La riga 4 presenta l'importo totale delle misure di sicurezza energetica che la Commissione ha ritenuto ammissibili sulla base delle informazioni presentate dallo Stato membro. Tale importo è limitato nella riga 5 allo 0,3 % del PIL l'anno e allo 0,6 % del PIL meno la flessibilità per le misure di sicurezza energetica utilizzata negli anni precedenti. La riga 6 presenta il saldo cumulato del conto di controllo una volta utilizzata tutta la flessibilità disponibile. Questa riga costituirà la base della valutazione: un valore positivo indica un debito cumulato ai sensi del regolamento. Infine le righe 7 e 8 figurano a titolo puramente informativo e presentano l'uso annuale e cumulato della flessibilità in relazione alle misure di sicurezza energetica.

⁽¹⁾ Per semplicità di presentazione la tabella non mostra la possibile flessibilità in relazione all'eliminazione delle salvaguardie, che nel frattempo sono state internalizzate nei percorsi della spesa netta per tutti gli Stati membri in cui era pertinente.